



REGIONE AUTONOMA
FRIULI VENEZIA GIULIA

DIREZIONE CENTRALE LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, PARI
OPPORTUNITÀ, POLITICHE GIOVANILI, RICERCA e università
AREA ISTRUZIONE, FORMAZIONE e RICERCA

tel + 39 040 3775206
fax + 39 040 3775250

istruzione@regione.fvg.it
lavoro@certregione.fvg.it
I - 34133 Trieste, via San Francesco 37

Decreto n° 4980/LAVFORU del 28/06/2017

Linee guida tecnico/operative del Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18. Approvato con DPREG. n. 198/2016.

Il Direttore dell'Area istruzione, formazione e ricerca

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0277/Pres. del 27 agosto 2004 e successive modifiche e in particolare l'articolo 20 (vicedirettore centrale);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1446, adottata nel corso della seduta del 17 luglio 2015, in forza della quale presso la Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università è stata istituita l'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2015;

Vista la deliberazione della Giunta regionale del giorno 1 ottobre 2015, n. 1922 avente ad oggetto "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale, l'articolazione e la declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali nonché l'assetto delle posizioni organizzative nell'ambito delle diverse strutture regionali", e successive modificazioni e integrazioni;

Vista inoltre la deliberazione della Giunta regionale n. 1402, adottata nel corso della seduta del 26 luglio 2016, con la quale, l'organo collegiale, su proposta del Presidente della Regione, ha conferito l'incarico di Vicedirettore centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università, con preposizione all'Area istruzione, alta formazione e ricerca a decorrere dal 30 luglio 2016;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 1564, adottata nel corso della seduta del 26 agosto 2016, con la quale è stata modificata la denominazione della predetta Area come segue: "Area istruzione, formazione e ricerca";

Visto il Decreto del Presidente della Regione n. 0198/Pres. del 18 ottobre 2016 con il quale è stato approvato il Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro) ed in particolare l'art. 17 del medesimo Regolamento che dispone l'emanazione di linee guida di carattere tecnico operativo ;

Ritenuto opportuno predisporre delle Linee guida tecnico/operative del su indicato Regolamento al fine di agevolare l'operatività del Regolamento stesso

Decreta

1. Per quanto esposto in premessa, di approvare le allegate Linee guida tecnico/operative al fine di agevolare l'operatività del Regolamento per l'attivazione di tirocini ai sensi dell'art. 63 della L.R. 9 agosto 2005, n. 18 (Norme regionali per l'occupazione, la tutela e la qualità del lavoro), approvato con Decreto del Presidente della Regione n. 0198/Pres. del 18 ottobre 2016.
2. Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione.

Il Vice direttore centrale
Dott.ssa Ketty Segatti

/MU

LINEE GUIDA TECNICO/OPERATIVE DEL REGOLAMENTO PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI AI SENSI DELL'ART.63 DELLA L.R. 9 AGOSTO 2005, n. 18. Approvato con DPREG. n. 198/2016

DISPOSIZIONI GENERALI

Le disposizioni delle presenti Linee guida si applicano, mediante l'utilizzo della modulistica predisposta, alle le tipologie di tirocinio regolamentate dal **DPREG n. 198/2016** (di seguito denominato Regolamento) come sotto elencate:

- tirocinio formativo e di orientamento
- tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro, finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità, anche a favore di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria o cassa integrazione in deroga
- tirocinio estivo
- tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, questa tipologia di tirocinio è destinata:
 - ai **disabili** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili),
 - alle **persone svantaggiate** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),
 - ai **richiedenti asilo e ai titolari di protezione internazionale** e ai **cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari**, che consentono l'accesso all'impiego (Decreto Interministeriale contingente triennale 2017/2019 per l'ingresso dei cittadini stranieri per la partecipazione a corsi di formazione professionale e tirocini formativi)
- tirocini per cittadini non appartenenti all'Unione europea
 - cittadini non appartenenti all'Unione Europea regolarmente soggiornanti in Italia
 - cittadini non appartenenti all'Unione Europea residenti all'estero ai quali si applicano le disposizioni del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dalle "linee guida nazionali in materia di tirocini per le persona straniere residenti all'estero" di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 agosto 2014.

CONDIZIONI GENERALI PER L'ATTIVAZIONE DI TIROCINI (vedi art.3 Regolamento)

-Il tirocinio consiste in un periodo di orientamento al lavoro e di formazione che non si configura quale rapporto di lavoro.

-I tirocinanti non possono sostituire i lavoratori con contratto a termine e non possono essere utilizzati per sostituire il personale del soggetto ospitante nei periodi di malattia, maternità o ferie, né per ricoprire ruoli necessari all'organizzazione aziendale.

-Il tirocinante non può realizzare più di un tirocinio presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto. Tale disposizione non si applica ai tirocini a favore dei soggetti svantaggiati, disabili e finalizzati all'inclusione sociale (art. 2, comma 1, lettera c) ed e) del Regolamento).

-Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.

-La partecipazione al tirocinio non comporta la perdita dello stato di disoccupazione posseduto dal tirocinante.

-Il soggetto ospitante non può ospitare tirocinanti che hanno avuto con lo stesso un precedente rapporto di lavoro.

-Il soggetto promotore non può coincidere con il soggetto ospitante.

-In caso di soggetto ospitante multilocalizzato, sia pubblico che privato, il tirocinio è regolato dalla normativa della Regione nel cui territorio è ubicata la sede operativa in cui viene realizzato il tirocinio.

MODALITA' DI ATTIVAZIONE (vedi art. 4 Regolamento)

Tutti i tirocini sono avviati sulla base di una **convenzione e di un progetto formativo**.

La convenzione è sottoscritta dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante e dal terzo finanziatore qualora previsto.

La convenzione definisce gli obblighi cui sono tenuti tutti i soggetti coinvolti nell'intervento di tirocinio e contiene i dati identificativi dei medesimi.

La convenzione è redatta sulla base di uno schema predisposto dalla Regione ed è conservata a cura del soggetto promotore.

La convenzione può essere riferita a più tirocini anche distribuiti in un arco temporale indicato nella convenzione stessa nel rispetto dei limiti numerici previsti. (vedi art 8 del Regolamento).

Il **progetto formativo**, va compilato online su apposito formulario predisposto dalla Regione, è sottoscritto dal soggetto promotore, dal soggetto ospitante, dal tirocinante, dal terzo finanziatore se previsto.

Combinato disposto del numero di tirocini attivabili (art. 8 comma 1 e 5 del Regolamento) e soggetto ospitante art. 7 comma 4 lett. c)

1. I soggetti ospitanti possono ospitare tirocinanti nei limiti numerici di seguito riportati:

a) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato compreso tra uno e cinque, può essere inserito un tirocinante;

1 -> 5 = 1

b) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato da sei a diciannove possono essere inseriti fino a due tirocinanti contemporaneamente; 6 -> 19 = 2

c) in ciascuna unità operativa con un numero di dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato uguale o superiore a venti, possono essere inseriti tirocinanti in misura non superiore al dieci per cento dei suddetti dipendenti. => 20 = 10%

2. Nell'ipotesi in cui il calcolo della percentuale produca frazioni di unità, tali frazioni si arrotondano all'unità superiore solo nell'ipotesi in cui la frazione sia uguale o superiore a 0,5.

3. Nel calcolo del numero dei tirocini attivabili non rientrano nel computo i lavoratori assunti con contratti di apprendistato.

4. Sono esclusi dai su indicati limiti i tirocini in favore dei soggetti **svantaggiati L.68/99 e L.381/91, inclusione sociale, tirocini curriculari.**

Pertanto l'art. 7 comma 4 lett. c) sulla designazione del tutor aziendale è da intendersi che il tirocinante disabile è seguito in modo esclusivo e dedicato da un tutor aziendale. Ne consegue che altri tirocinanti ospitati contemporaneamente in azienda dovranno essere assegnati ad altri tutor.

Si precisa che il tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente e tenuto conto delle deroghe per lo svantaggio (ciò significa che le combinazioni autorizzabili possono essere : 1 tirocinio ordinario e 2 svantaggiati o 3 svantaggiati).

5. I datori di lavoro iscritti all'albo delle imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, nonché gli studi di professionisti limitatamente alle attività dei medesimi, possono inserire un tirocinante, ancorché privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato. Il percorso formativo del tirocinante dovrà essere coerente con la finalità professionale del soggetto ospitante.

Garanzie assicurative (vedi art. 10 del Regolamento)

- 1. Ad ogni tirocinante** deve essere garantita l'assicurazione presso l'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro (**INAIL**), e presso idonea compagnia assicuratrice per la **responsabilità civile verso terzi**.
- 2. Le coperture assicurative devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui ha luogo il tirocinio, rientranti nel progetto formativo.**
- 3. Nella convenzione è individuato il soggetto che assume a proprio carico gli oneri** connessi alle coperture assicurative.

Indennità di partecipazione (art. 11 del Regolamento)

- 1. Il tirocinante ha diritto** ad un'indennità forfettaria non inferiore a **300 euro lordi mensili**, corrispondenti ad un impegno **massimo di 20 (venti) ore settimanali**. Tale importo aumenta proporzionalmente in relazione all'impegno del tirocinante fino ad un **massimo di 40 (quaranta) ore settimanali**, in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo, **corrispondente ad una indennità minima di 500 euro lordi mensili**; in via convenzionale, per i **tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista**.
- L'indennità forfettaria di cui sopra è corrisposta dal soggetto promotore o dal soggetto ospitante, ovvero da soggetti terzi, pubblici o privati, che intendono sostenere finanziariamente il tirocinio con corresponsione diretta dell'indennità al tirocinante. L'onere può anche essere ripartito tra i soggetti obbligati.
- 3. Nel caso in cui il soggetto ospitante sia una pubblica amministrazione**, stante la clausola di invarianza finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 36, della legge 92/2012, e fatte salve successive norme di finanziamento, le convenzioni possono essere attivate solo se la relativa spesa possa essere coperta mediante risorse contenute nei limiti della spesa destinata ai tirocini nel corso dell'anno precedente all'entrata in vigore della legge 92/2012, o nei limiti della spesa consentita per finalità formative.

4. L'indennità forfettaria di tirocinio non viene corrisposta nelle seguenti ipotesi:

a) nel caso di **tirocini attivati a favore di lavoratori sospesi e comunque percettori di forme di sostegno al reddito, in quanto fruitori di ammortizzatori sociali;**

b) nel caso di **tirocini attivati a favore di soggetti disabili rientranti nell'ambito di applicazione** delle disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di definizione e modalità di attivazione delle tipologie dei percorsi personalizzati di integrazione lavorativa; (vedi **articolo 36, comma 3 bis, lettere c), della legge regionale 18/2005**), per i quali sono previsti premi di incentivazione a carico della Regione, salvo il caso in cui il soggetto ospitante voglia integrare l'indennità con proprie risorse.

5. Dal punto di vista fiscale, l'indennità forfettaria corrisposta al tirocinante è considerata quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente (vedi art. 50 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi).

6. Nel progetto formativo, sono indicati:

a) i soggetti che assumono l'obbligo di corrispondere l'indennità e di far fronte agli altri oneri connessi alla realizzazione del tirocinio;

b) l'ammontare dell'indennità forfettaria mensile cui ha diritto il tirocinante e le modalità di erogazione della stessa.

Frequenza e Attestazione delle competenze acquisite (art. 12 del Regolamento)

1. Al termine del tirocinio il soggetto promotore, anche sulla base della valutazione espressa dal soggetto ospitante, rilascia, utilizzando il modello predisposto dalla Regione, **un'attestazione di frequenza che attesta i risultati di apprendimento conseguiti.**

2. Le attestazioni delle competenze acquisite sono **registrate nell'ambito del sistema informativo regionale del lavoro.**

3. Ai fini della registrazione dell'esperienza di tirocinio, il tirocinante **deve avere partecipato ad almeno il 70% delle ore previste dal progetto.**

Durata, interruzione e sospensione del tirocinio

Durata (vedi artt. 3 e 9 del Regolamento)

La durata del tirocinio è commisurata alla complessità del progetto formativo e può variare in base alla tipologia di tirocinio di riferimento.

Nel caso il tirocinio non raggiunga il limite massimo previsto è possibile effettuare proroghe fino al suo raggiungimento.

Esaurito il periodo di tirocinio questo non può essere ripetuto presso lo stesso soggetto ospitante neanche se inerente a un nuovo progetto formativo con diversi contenuti.

Interruzione (vedi art. 5 del Regolamento)

I requisiti soggettivi posseduti dal tirocinante al momento della sottoscrizione del progetto formativo devono essere mantenuti per l'intera durata del tirocinio.

Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al

soggetto ospitante (vedi art. 5 del Regolamento).

Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza. (vedi art. 7 del Regolamento)

Sospensione (vedi art . 9 del Regolamento)

Il tirocinio si considera sospeso nei periodi di astensione obbligatoria per maternità e nei periodi di malattia certificata per periodi superiori a 10 giorni consecutivi.

Detti periodi sono comunicati dal tirocinante al soggetto promotore che informa il soggetto ospitante.

Il tirocinio si considera altresì sospeso nei periodi di temporanea interruzione dell'attività del soggetto ospitante.

Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

Il tirocinio non si considera sospeso per periodi di malattia fino a 10 giorni e il relativo periodo concorre al computo della durata complessiva del tirocinio.

DIRITTI E DOVERI DEI SOGGETTI COINVOLTI NEL TIROCINIO – Aspetti generali

SOGGETTO PROMOTORE (vedi art.6 del Regolamento)	SOGGETTO OSPITANTE (vedi art. 7 del Regolamento)	TIROCINANTE (vedi art. 5 del Regolamento)
<p>Chi è il soggetto promotore</p> <p>Il soggetto promotore è l'organismo che si occupa della progettazione, dell'attivazione e del tutoraggio del tirocinio.</p> <p>Spetta al soggetto promotore, in considerazione della finalità formativa del tirocinio, definirne gli obiettivi e garantire il corretto utilizzo del tirocinio assicurando il rispetto della convenzione e del progetto formativo.</p> <p>Per l'attivazione di percorsi di tirocinio, al fine di assicurare il miglior accordo tra i soggetti che operano nel mercato del lavoro, i soggetti autorizzati all'intermediazione ai sensi DLgs 276/2003, possono stipulare specifici protocolli d'intesa con i soggetti promotori individuati per le specifiche tipologie di tirocinio.</p> <p>Possono essere soggetti promotori di tirocini anche enti o soggetti indicati nell'ambito di programmi o sperimentazioni ministeriale che prevedono l'attivazione di tirocini.</p> <p>Compiti del soggetto promotore</p> <p>a) redigere il progetto formativo in collaborazione con il soggetto ospitante;</p> <p>b) individuare un tutor responsabile dell'aspetto organizzativo dell'attività di tirocinio, che ha il compito di redigere il progetto formativo, monitorare l'attività di tirocinio e di operare in stretto raccordo con il tutor individuato dal soggetto ospitante,(anche</p>	<p>Chi è il soggetto ospitante</p> <p>Il soggetto ospitante è il datore di lavoro pubblico o privato, presso il quale si realizza il tirocinio.</p> <p>Il soggetto ospitante può interrompere il tirocinio, previa comunicazione scritta al soggetto promotore, in caso di comportamenti del tirocinante tali da far venir meno le finalità del progetto formativo o lesivi dei diritti o interessi del soggetto ospitante, o nel caso di mancato rispetto da parte del tirocinante dei regolamenti aziendali o delle norme in materia di sicurezza.</p> <p>Requisiti del soggetto ospitante</p> <p>a) <u>deve essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;</u></p> <p>b) <u>deve essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999 in materia di diritto al lavoro dei disabili;</u></p> <p>c) <u>nei dodici mesi antecedenti l'attivazione del tirocinio non deve avere fatto ricorso a licenziamenti collettivi o plurimi ed a licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, ovvero non deve avere in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni di orario connesse a qualsiasi tipo di ammortizzatore sociale, ivi compresi i casi in cui l'orario di lavoro risulti ridotto a seguito della stipulazione di contratti di solidarietà difensivi.</u></p>	<p>Chi è il tirocinante</p> <p>Il tirocinante è la persona che beneficia della misura formativa di politica attiva e che materialmente svolge l'esperienza presso il soggetto ospitante.</p> <p>Il tirocinante può interrompere il tirocinio anticipatamente in qualsiasi momento dandone preventiva e motivata comunicazione scritta al soggetto promotore e al soggetto ospitante.</p> <p>Il tirocinante ha diritto a un'indennità forfettaria (vedi generalità delle presenti linee guida e art. 11 del del Regolamento).</p> <p>Requisiti del tirocinante</p> <p>a) aver compiuto diciotto anni di età, ad esclusione dei tirocinanti in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale;</p> <p>b) essere in stato di disoccupazione ai sensi della vigente normativa in materia, fatto salvo il caso in cui si tratti di lavoratore in cassa integrazione;</p> <p>Per accedere al tirocinio estivo, il tirocinante deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> - essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria; - deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modifiche. <p>Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di</p>

<p>attraverso visite presso la sede del tirocinio);</p> <p>c) gestire le procedure amministrative. Compreso il controllo sulla tenuta del registro di presenza del tirocinante presso il soggetto ospitante, predisposto su format fornito dalla Regione e vidimato dal soggetto promotore prima dell'inizio del tirocinio;</p> <p>d) rilasciare al termine del percorso di tirocinio l'attestato redatto in raccordo con il tutor aziendale; (vedi art. 12, comma 1, del Regolamento);</p> <p>e) contribuire al monitoraggio territoriale sull'andamento dei tirocini;</p> <p>f) trasmettere il progetto formativo alla Regione mediante invio telematico all'apposito servizio informativo messo a disposizione dalla Regione; (OPOC o altro sistema informativo);</p> <p>g) comunicare alla Regione l'avvio e la conclusione del tirocinio, nonché eventuali sospensioni.</p>	<p>Quanto sopra s'intende <u>con riferimento alla sola unità aziendale nella quale si siano verificati gli eventi rilevanti</u> (licenziamenti, sospensioni o riduzioni di orario) ed <u>alle sole mansioni a cui erano adibiti i lavoratori interessati dagli eventi su indicati.</u></p> <p><i>(Risultano quindi compatibili con l'attivazione di tirocini eventuali licenziamenti per giusta causa intervenuti nei 12 mesi antecedenti).</i></p> <p><u>Nel caso di contratti di solidarietà difensivi sono da intendersi inclusi sia i casi in cui a seguito della stipulazione di tale accordo venga autorizzato il trattamento di CIGS</u> (legge 19 dicembre 1984, n. 863 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, recante misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali"), sia il caso in cui in seguito alla stipulazione venga concesso il contributo di solidarietà (decreto legge 20 maggio 1993, n. 148 "Interventi urgenti a sostegno dell'occupazione").</p> <p>Compiti del soggetto ospitante</p> <p>a) favorire l'esperienza del tirocinante nell'ambiente di lavoro permettendogli di acquisire la conoscenza diretta delle tecnologie, dell'organizzazione aziendale nonché la visualizzazione dei processi produttivi e delle fasi di lavoro;</p> <p>b) garantire la formazione teorica relativa alle norme sulla sicurezza e sulla salute nello specifico luogo di lavoro;</p> <p>c) designare un tutor aziendale che ha il compito di seguire il tirocinante nello svolgimento del tirocinio;</p>	<p>disoccupazione.</p> <p>I requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo e devono essere mantenuti per l'intera durata del tirocinio.</p> <p>Compiti del tirocinante</p> <p>a) svolgere le attività previste dal progetto formativo, osservando gli orari concordati e i regolamenti aziendali;</p> <p>b) seguire le indicazioni dei tutor e fare riferimento ad essi per qualsiasi esigenza di tipo organizzativo o altre evenienze relative all'attività del tirocinio;</p> <p>c) rispettare le norme in materia di igiene, salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;</p> <p>d) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro privati, rispettare gli obblighi di riservatezza relativi ai processi produttivi, ai prodotti e a qualsiasi notizia riguardante l'azienda di cui venga a conoscenza, sia durante che dopo lo svolgimento del tirocinio;</p> <p>e) ove il tirocinio si svolga presso datori di lavoro pubblici, rispettare il segreto d'ufficio nei casi e nei modi previsti dalle norme dei singoli ordinamenti e non utilizzare a fini privati le informazioni di cui venga a conoscenza per ragioni di ufficio.</p> <p>f) deve firmare regolarmente il Registro delle presenze.</p>
---	---	---

ciascun tutor aziendale può seguire al massimo tre tirocinanti contemporaneamente; nel caso di tirocini per persone disabili il tutor può seguire un solo tirocinante;

Obblighi del soggetto ospitante

- a) comunicare l'avvio del tirocinio al Centro per l'impiego mediante l'effettuazione della comunicazione obbligatoria** (secondo le disposizioni di legge).
- b)** Garantire l'assicurazione INAIL
- c)** Garantire la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi (RCT) che devono riguardare anche le eventuali attività svolte all'esterno della sede in cui è svolto il tirocinio;
- d)** Partecipare pienamente o parzialmente all'erogazione dell'indennità in favore del tirocinante nella misura prevista dal progetto individuale.

TIPOLOGIE DI TIROCINIO (art.2 del Regolamento)

<p>Tirocinio formativo e di orientamento: (vedi art. 1, comma 1) finalizzato ad agevolare le scelte professionali e l'occupabilità nel periodo di transizione tra scuola e lavoro mediante una misura di carattere formativo a diretto contatto con il mondo del lavoro;</p> <p>Durata: non può essere inferiore a due mesi e non può superare i 6 mesi. Nel caso il tirocinio non raggiunga il limite massimo previsto è possibile effettuare proroghe fino al suo raggiungimento.</p>										
<p>Soggetto promotore</p> <ul style="list-style-type: none"> - Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; - Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, (limitatamente a tirocinanti in possesso di titoli di studio universitario); - Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia; - Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado (art. 1, L. 62/2000); - Istituti tecnici superiori (DPCM 25 gennaio 2008); - Strutture regionali di orientamento (L.R. 10/1980). 	<p>Soggetto ospitante</p> <p>Oltre a quanto già precisato negli "Aspetti generali", il soggetto ospitante può accogliere contemporaneamente per ciascuna unità operativa, un numero di tirocinanti in rapporto al numero di dipendenti ivi occupati con contratto a tempo indeterminato nella misura di seguito specificata:</p> <table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>dipendenti</u></td> <td style="text-align: center;"><u>tirocinanti</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 1 a 5</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 6 a 19</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">uguale o maggiore 20</td> <td style="text-align: center;">10% dei dipendenti*.</td> </tr> </table> <p>*Nel caso in cui il risultato dia una frazione, dal valore uguale o superiore a 0,5 si arrotonda per eccesso.</p> <p>I lavoratori con contratto di apprendistato non rientrano nel computo dei dipendenti.</p> <p>Le imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi professionali, anche se privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo determinato, possono ospitare un tirocinante per un percorso formativo coerente con le loro attività.</p> <p>Sono esclusi dai limiti su indicati i tirocini a favore delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati.</p> <p>Il soggetto ospitante non può ripetere il tirocinio con il medesimo tirocinante anche nel caso di progetto individuale diverso.</p>	<u>dipendenti</u>	<u>tirocinanti</u>	da 1 a 5	1	da 6 a 19	2	uguale o maggiore 20	10% dei dipendenti*.	<p>Tirocinante (vedi art. 5, comma 1)</p> <p>Personae che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, fatta eccezione per chi è in uscita dai percorsi di istruzione e formazione professionale.</p> <p>E' rivolto a persone che hanno conseguito un titolo di studio universitario o un diploma tecnico superiore, a diplomati della scuola secondaria superiore e a coloro che hanno conseguito un attestato di qualifica o di diploma professionale entro e non oltre i dodici mesi dal conseguimento, rispettivamente, del titolo di studio o della qualifica</p> <p>Le persone devono essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente.</p> <p>Detti requisiti devono essere posseduti al momento della sottoscrizione del progetto formativo e mantenuti per tutta la durata del tirocinio.</p>
<u>dipendenti</u>	<u>tirocinanti</u>									
da 1 a 5	1									
da 6 a 19	2									
uguale o maggiore 20	10% dei dipendenti*.									

Tirocinio di inserimento o reinserimento al lavoro:

Finalizzato a percorsi di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro e rivolto a lavoratori inoccupati, disoccupati o in mobilità, anche a favore di lavoratori

in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.

Durata

Non può essere inferiore a due mesi e non può superare i 6 mesi. Nel caso il tirocinio non raggiunga il limite massimo previsto è possibile effettuare proroghe fino al suo raggiungimento.

Soggetto promotore

- Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
- Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia;

Soggetto ospitante

Oltre a quanto già precisato negli "Aspetti generali", il soggetto ospitante può accogliere contemporaneamente per ciascuna unità operativa, un numero di tirocinanti in rapporto al numero di dipendenti ivi occupati con contratto a tempo indeterminato nella misura di seguito specificata:

<u>dipendenti</u>	<u>tirocinanti</u>
da 1 a 5	1
da 6 a 19	2
uguale o maggiore 20	10% dei dipendenti*.

*Nel caso in cui il risultato dia una frazione, dal valore uguale o superiore a 0,5 si arrotonda per eccesso.

I lavoratori con contratto di apprendistato non rientrano nel computo dei dipendenti.

Le imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi professionali, anche se privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, possono ospitare un tirocinante per un percorso formativo coerente con le loro attività.

Sono esclusi dai limiti su indicati i tirocini a favore delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati.

Il soggetto ospitante non può ripetere il tirocinio con il medesimo tirocinante anche nel caso di progetto individuale diverso.

Tirocinante

Persone che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, in possesso di un titolo di studio o di una qualifica conseguito da oltre 12 mesi.

Essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente oppure essere inoccupati, in mobilità, in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.

Tirocinio estivo:

con finalità formative e orientative, rivolto a studenti della scuola secondaria superiore, dei percorsi di Istruzione e Formazione professionale e dell'Università, attivabile nell'arco temporale di sospensione estiva delle attività didattiche;

Durata

La durata minima non può essere inferiore a tre settimane e superiore a tre mesi, comprese le proroghe.

Soggetto promotore	Soggetto ospitante	Tirocinante								
<ul style="list-style-type: none"> - Università, Istituti superiori di grado universitario, Istituzioni di alta formazione artistica e musicale, (limitatamente ai propri studenti); - Istituzioni scolastiche statali e paritarie secondarie di secondo grado (art. 1, L. 62/2000), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia, limitatamente ai propri studenti; - Istituti tecnici superiori (DPCM 25 gennaio 2008), aventi la sede legale o le sedi didattiche in Friuli Venezia Giulia limitatamente ai propri studenti; - Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia, nella macro tipologia A, limitatamente ai propri studenti; - Strutture regionali di orientamento (L.R. 10/1980 e L.R.13/2015). <p>Con riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • studenti frequentanti scuole secondarie di II grado statali e paritarie non aventi sede legali o didattiche nella Regione Friuli Venezia Giulia, • studenti frequentanti percorsi di leFP presso enti accreditati in altre regioni, • studenti in dispersione scolastica che non frequentano percorsi di istruzione secondaria 	<p>Per i tirocini estivi l'indennità di partecipazione è corrisposta a settimana ed è almeno pari ad un quarto dell'indennità mensile prevista.</p> <p>Nel caso di tirocini estivi il tirocinante non può realizzare più di due tirocini estivi presso il medesimo soggetto ospitante, anche per progetti formativi di diverso contenuto.</p> <p>Oltre a quanto già precisato negli "Aspetti generali", il soggetto ospitante può accogliere contemporaneamente per ciascuna unità operativa, un numero di tirocinanti in rapporto al numero di dipendenti ivi occupati con contratto a tempo indeterminato nella misura di seguito specificata:</p> <table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="text-align: center;"><u>dipendenti</u></td> <td style="text-align: center;"><u>tirocinanti</u></td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 1 a 5</td> <td style="text-align: center;">1</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">da 6 a 19</td> <td style="text-align: center;">2</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">uguale o maggiore 20</td> <td style="text-align: center;">10% dei dipendenti*.</td> </tr> </table> <p>*Nel caso in cui il risultato dia una frazione, dal valore uguale o superiore a 0,5 si arrotonda per eccesso.</p> <p>I lavoratori con contratto di apprendistato non rientrano nel computo dei dipendenti.</p> <p>Le imprese artigiane, le aziende agricole a conduzione familiare, gli studi professionali, anche se privi di lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato, possono ospitare un tirocinante per un percorso formativo coerente con le loro attività.</p> <p>Sono esclusi dai limiti su indicati i tirocini a favore</p>	<u>dipendenti</u>	<u>tirocinanti</u>	da 1 a 5	1	da 6 a 19	2	uguale o maggiore 20	10% dei dipendenti*.	<p>Deve essere regolarmente iscritto ad un percorso di formazione o istruzione secondaria o terziaria.</p> <p>Deve aver compiuto i 15 anni di età, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 345, e successive modifiche.</p> <p>Non vi è obbligo per il tirocinante di essere in stato di disoccupazione.</p>
<u>dipendenti</u>	<u>tirocinanti</u>									
da 1 a 5	1									
da 6 a 19	2									
uguale o maggiore 20	10% dei dipendenti*.									

di secondo grado percorsi di istruzione e formazione professionale.	delle diverse tipologie di soggetti svantaggiati.	
---	---	--

Tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, questa tipologia di tirocinio è destinata ai **disabili** di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili).

Le presenti linee guida si applicano anche ai percorsi personalizzati ai sensi della DGR 2429/2015 per tutto quanto non esplicitamente disposto dalla DGR medesima.

Durata

Nel caso di tirocini per disabili che non rientrano nelle ipotesi della DGR 2429/2015, la durata degli stessi va da un minimo di 2 mesi ad un massimo di 18 mesi.

La durata dei percorsi personalizzati trova disciplina nelle disposizioni della DGR 2429/2015.

Nel caso il tirocinio non raggiunga il limite massimo previsto è possibile effettuare proroghe fino al suo raggiungimento.

Soggetto promotore	Soggetto ospitante	Tirocinante
<ul style="list-style-type: none"> - Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; - Servizi di integrazione lavorativa (art. 14 bis. L.R. 41/1996); - Altri soggetti pubblici che stipulano con la Regione convenzioni secondo le disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di percorsi personalizzati di integrazione lavorativa a favore di disabili (art. 37, co.1 lett. C), L.R. 18/2005) - Spetta al soggetto promotore erogare l'indennità di partecipazione secondo le disposizioni dell'Amministrazione regionale in materia di percorsi personalizzati. - I tirocini attivati a favore delle persone disabili che non rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni della DGR 2429/2015 , devono essere attivati in stretto raccordo con i servizi del Collocamento mirato della Regione e previa valutazione del Comitato tecnico (vedi art. 38, comma 2, L.R. 18/2005). 	<p>Si fa riferimento ai criteri generali con esclusione del calcolo dei limiti legato al numero dei dipendenti. Per le persone disabili il tutor designato può seguire un solo tirocinante.</p> <p>Ove previsto dal progetto sulla persona il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio a favore della medesima persona.</p> <p>Ogni tirocinante disabile dispone di un tutor a sé dedicato.</p> <p>La funzione di tutor può essere svolta anche dal dipendente a tempo determinato purché il periodo contrattuale ricomprenda il periodo di tirocinio.</p> <p>La funzione di tutor può essere svolta anche dal titolare dell'impresa nei casi previsti. (art 8 comma 4).</p> <p>Il tirocinante disabile non concorre ai fini del computo dei posti da coprire obbligatoriamente ai sensi della L.68/99, salvo il caso in cui siano stati previsti nell'ambito di convenzioni di programma.</p>	<p>Persone disabili di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) iscritte al Collocamento mirato. Aver compiuto il diciottesimo anno d'età; essere in possesso di un titolo di studio o di una qualifica conseguito da oltre 12 mesi. Essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente oppure essere inoccupati, in mobilità, in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.</p>

Tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, questa tipologia di tirocinio è destinata

alle **persone svantaggiate** di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381 (Disciplina delle cooperative sociali),

Durata

Non può essere inferiore a due mesi e non può superare i 18 mesi. Nel caso il tirocinio non raggiunga il limite massimo previsto è possibile effettuare proroghe fino al suo raggiungimento.

Soggetto promotore	Soggetto ospitante	Tirocinante
<ul style="list-style-type: none">- Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;- Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali;- Cooperative sociali e loro consorzi (art. 8 L 381/1991) iscritti nello specifico Albo regionale;- Servizio sociale dei comuni (art. 17 L.R. 6/2006 <i>"Sistema integrato di interventi e servizi per la promozione e la tutela dei diritti di cittadinanza sociale"</i>);- Aziende per l'assistenza sanitaria.	<p>Si fa riferimento ai criteri generali con esclusione del calcolo dei limiti legato al numero dei dipendenti. Ove previsto dal progetto sulla persona il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio a favore della medesima persona.</p> <p>Il tutor può seguire al massimo 3 tirocini contemporaneamente.</p>	<p>Persone che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età. In possesso di un titolo di studio o di una qualifica conseguito da oltre 12 mesi. Essere in stato di disoccupazione ai sensi della normativa vigente oppure essere inoccupati, in mobilità, in cassa integrazione guadagni straordinaria o in deroga.</p>

Tirocinio formativo e di orientamento o tirocinio di inserimento o reinserimento in favore di soggetti svantaggiati, questa tipologia di tirocinio è destinata ai **richiedenti asilo** e ai **titolari di protezione internazionale** e ai **cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari** che consentono l'accesso all'impiego.

Durata

Non può essere inferiore a due mesi e non può superare i 18 mesi. Nel caso il tirocinio non raggiunga il limite massimo previsto è possibile effettuare proroghe fino al suo raggiungimento.

Soggetto promotore	Soggetto ospitante	Tirocinante
<ul style="list-style-type: none"> - Strutture della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione, pari opportunità, politiche giovanili, ricerca e università della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia; - Enti di formazione accreditati ai sensi della normativa regionale vigente in Friuli Venezia Giulia negli ambiti speciali; - Cooperative sociali e loro consorzi (art. 8 L 381/1991) iscritti nello specifico Albo regionale; - Servizio sociale di comuni (art. 17 L.R. 6/2006); - Aziende per l'assistenza sanitaria 	<p>Si fa riferimento ai criteri generali con esclusione del calcolo dei limiti legato al numero dei dipendenti.</p> <p>Ove previsto dal progetto sulla persona il soggetto ospitante può realizzare più di un tirocinio a favore della medesima persona.</p>	<p>Cittadini non appartenenti all'Unione europea regolarmente soggiornanti in Italia, in possesso di regolare permesso di soggiorno per motivi umanitari o motivi sussidiari che consentono l'accesso all'impiego, nonché ai richiedenti asilo .</p>

TIROCINI FORMATIVI E DI ORIENTAMENTO PER PERSONE NON APPARTENENTI ALL'UNIONE EUROPEA RESIDENTI ALL'ESTERO (art. 14, comma 2 del Regolamento)

Altri riferimenti normativi: art. 27 c.1 lett. F) D.Lgs. 286/98 e art. 40 c.9 lett. a) e c. 10 del D.P.R. 394/99.

I tirocini formativi e di orientamento a favore di persone non appartenenti all'Unione Europea, residenti nel proprio Paese d'origine o comunque fuori dall'Unione Europea sono disciplinati dalle "Linee guida nazionali in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2014 e art. 14 comma 2 DPR n. 198/2016.

Per tutto quanto non espressamente regolamentato dalle dette Linee guida nazionali di cui all'accordo Stato-Regioni del 5 agosto 2014, si fa riferimento alle disposizioni contenute nel Regolamento n. 198/2016.

REQUISITI:

Il tirocinio promosso deve essere "funzionale al completamento di un percorso di formazione professionale" così come previsto dalla normativa. Il tirocinio non può essere attivato per tipologie lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, per professionalità elementari connotate da compiti generici e ripetitivi e per attività riconducibili alla sfera privata.

Il soggetto promotore è tenuto ad allegare alla richiesta di apposizione del visto la documentazione indicata nel modello ALLEGATO A).

Il progetto formativo deve prevedere la realizzazione di specifici moduli formativi a carico del soggetto ospitante, salvo diverso accordo, da svolgersi durante il periodo di tirocinio e che devono essere finalizzate:

- alla conoscenza della lingua italiana a livello A1, qualora non sia già posseduta;
- all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro;
- ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese.

La **durata minima** dei progetti di tirocini formativo e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero è di **3 (tre) mesi**, fatte salve comprovate e ragionevoli motivazioni che giustifichino una durata inferiore da valutare caso per caso nel corso dell'istruttoria.

La **durata massima** dei progetti di tirocini formativo e di orientamento rivolti a cittadini stranieri residenti all'estero è di **12 (mesi)**, comprese eventuali proroghe.

Il tirocinio deve essere attivato entro **15 giorni** dalla richiesta del permesso di soggiorno effettuata dal tirocinante.

MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA:

Il soggetto promotore per presentare la richiesta di apposizione del visto al progetto di tirocinio formativo e di orientamento a favore di una persona straniera e residente nel suo Paese d'origine o comunque fuori dall'Unione Europea deve utilizzare la modulistica predisposta dalla Regione e pubblicata sul sito regionale.

Tali documenti, debitamente sottoscritti devono essere inviati per posta certificata al seguente indirizzo: lavoro@certregione.fvg.it.

APPOSIZIONE DEL VISTO AL PROGETTO FORMATIVO:

Il visto al progetto formativo viene apposto con l'adozione di un decreto della Direzione Regionale competente entro 60 (sessanta) giorni dalla data di protocollazione della richiesta del "Visto".

In caso di documentazione mancante o incompleta l'Ufficio competente regionale richiederà le integrazioni necessarie. La richiesta di integrazioni sospende i termini temporali per l'apposizione del "Visto al progetto formativo".

Nel caso in cui non siano soddisfatti i requisiti previsti, il competente Ufficio regionale procederà al diniego di apposizione del visto al progetto formativo con l'adozione di apposito decreto.

Dopo l'apposizione del "Visto al progetto formativo", affinché la rete del Ministero degli Affari Esteri possa verificare la veridicità delle richieste di "Visto per tirocinio" presentate nelle proprie sedi diplomatiche, il competente Ufficio regionale provvederà ad inserire nell'apposita piattaforma informatica:

- il decreto di approvazione ovvero di diniego;
- il progetto formativo;
- la convenzione;
- copia del passaporto del tirocinante.

Il soggetto Promotore è tenuto a trasmettere al tirocinante nella sua residenza all'estero tutta la documentazione necessaria al rilascio del "Visto d'ingresso" da presentare, in originale, alla Rappresentanza Diplomatica o Consolare del Paese di provenienza del tirocinante e precisamente:

- il decreto di apposizione del "Visto al progetto formativo" del quale è parte integrante il progetto formativo;
- la convenzione,
- il progetto formativo;

Il termine di validità del decreto regionale di "Visto al progetto formativo" è di 6 (sei) mesi dalla data di adozione dell'atto;

L'eventuale revoca del "Visto apposto al progetto formativo" viene tempestivamente segnalata dal competente Ufficio regionale, caricando il relativo decreto nell'apposita piattaforma informatica, per impedire il rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, qualora la revoca sia anteriore al suo rilascio.

Qualora il provvedimento di revoca del visto apposto al progetto formativo sia invece successivo al rilascio del visto di ingresso per motivi di tirocinio, il competente Ufficio regionale provvede a caricare nell'apposita piattaforma informatica il procedimento di revoca, dandone tempestiva e formale informazione alla competente Rappresentanza diplomatica consolare affinché quest'ultima possa provvedere agli adempimenti di competenza connessi alla revoca del visto di ingresso già concesso, se ancora in corso di validità. La comunicazione verrà trasmessa anche alla Questura competente.

RILASCIO DEL VISTO DI INGRESSO PER MOTIVI DI TIROCINIO:

Il visto di ingresso viene rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche consolari competenti su richiesta della persona straniera, nei limiti del contingente triennale determinato con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministro dell'Interno ed il Ministro degli Affari Esteri, ai sensi dell'art. 9 co. 8 della legge 9 agosto 2013, n. 99 di conversione del D.L. 28 giugno 2013 n. 76.

Alla richiesta di visto deve essere unito il passaporto, copia della convenzione e del decreto regionale di apposizione del visto di cui è parte integrante il progetto formativo.

La disponibilità dei mezzi di sussistenza, da dimostrare nell'ambito delle condizioni per l'ingresso nel territorio nazionale, secondo gli importi monetari fissati nella Direttiva del Ministero dell'interno 1° marzo 2000, può essere comprovata in riferimento al vitto, alloggio e indennità di partecipazione risultanti dal progetto formativo.

L'indennità di partecipazione deve essere erogata in modo tracciabile.

Entro 90 (novanta) giorni dalla data di richiesta di visto da parte della persona interessata la Rappresentanza diplomatica consolare rilascia il visto di ingresso per tirocinio, previa verifica dei presupposti previsti dall'ordinamento italiano.

La persona straniera viene informata dalla rappresentanza diplomatica consolare dell'obbligo di richiedere al Questore della provincia in cui risiederà, entro otto giorni lavorativi dall'ingresso in Italia, il rilascio del permesso di soggiorno per motivi di tirocinio.

VERIFICHE E MONITORAGGIO:

L'Ufficio regionale competente verifica la sussistenza delle condizioni previste per l'attivazione del tirocinio ed attua controlli sulla veridicità di quanto dichiarato, anche con verifiche in loco, in attuazione dell'art. 71 del DPR 445/2000.

Per facilitare le attività di vigilanza e controllo, il soggetto promotore deve far pervenire ai Servizi ispettivi delle strutture del Ministero del lavoro e delle Politiche sociali competenti per territorio e alle rappresentanze sindacali aziendali, copia della convenzione e del progetto formativo, nonché comunicazione dell'ingresso del tirocinante in Italia.

Qualora l'inizio effettivo del tirocinio fosse variato rispetto a quanto previsto nel progetto formativo vistato dalla Regione, ovvero nel caso in cui il tirocinio, per qualsiasi motivo, venga interrotto dal tirocinante o dal Soggetto ospitante, il Soggetto promotore è tenuto a darne comunicazione a tutti i soggetti ai quali ha in precedenza inviato copia della convenzione e del decreto di approvazione del progetto di tirocinio, di cui è parte integrante il progetto stesso.

Qualora i dati verificati d'ufficio o dalle verifiche in loco, risultino difformi rispetto a quanto dichiarato dal soggetto promotore o dal Soggetto ospitante, il competente Ufficio regionale, provvederà alla segnalazione dell'irregolarità alle istituzioni competenti e procederà all'immediata interruzione del tirocinio dandone comunicazione al soggetto promotore ed a quello ospitante. In tali casi la Regione FVG non autorizzerà ulteriori tirocini al Soggetto promotore ed a quello ospitante fino all'accertamento di eventuali responsabilità.

Ai fini del monitoraggio, il Soggetto promotore ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio regionale il rilascio del "Visto d'ingresso" o l'eventuale diniego della Rappresentanza diplomatico consolare, l'arrivo in Italia del tirocinante ed il contestuale avvio dell'esperienza formativa, nonché l'esito del tirocinio al termine dello stesso.

Al termine del tirocinio, il Soggetto promotore rilascerà al tirocinante un Attestato di competenze professionali acquisite durante lo svolgimento dello stesso.

Entro 60 (sessanta) giorni dal termine del tirocinio formativo il Soggetto promotore, in collaborazione con il soggetto ospitante, deve presentare al competente Ufficio regionale una relazione finale sottoscritta da ambedue i soggetti sull'andamento del tirocinio e sul raggiungimento degli obiettivi formativi.

Soggetto promotore Obblighi del soggetto promotore:	Soggetto ospitante Obblighi del soggetto ospitante:	Tirocinante
--	--	--------------------

<p>Il soggetto promotore dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento, fatto salvo quanto già previsto dalla vigente normativa regionale in materia, ha l'obbligo di:</p> <p>a) definire la durata dei tirocini;</p> <p>b) impegnarsi al pagamento delle spese per l'alloggio e per il vitto del tirocinante*;</p> <p>c) impegnarsi al pagamento delle spese per il viaggio di rientro nel Paese d'origine o provenienza nel caso di rimpatrio coattivo del tirocinante*;</p> <p>d) indicare il percorso del tirocinio da svolgere a completamento del percorso di formazione professionale già frequentato evidenziandone in particolare la funzionalità al percorso di formazione professionale intrapreso nel Paese di origine o provenienza**;</p> <p>e) indicare le posizioni assicurative INAIL e di responsabilità civile per il tirocinante;</p> <p>f) indicare i nominativi di un proprio tutor come responsabile didattico-organizzativo delle attività e di un tutor aziendale che garantisca la realizzazione del progetto formativo in azienda; il tutor responsabile didattico-organizzativo delle attività è tenuto a visite almeno bimestrali presso il Soggetto ospitante; al termine del tirocinio deve redigere una relazione conclusiva sugli esiti formativi e sulle visite effettuate da inviare all' Ufficio regionale competente;</p> <p>g) prevedere la realizzazione di specifiche e adeguate unità formative, da svolgersi durante il periodo di tirocinio a carico del</p>	<p>Il soggetto ospitante dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale vigente in materia, ha l'obbligo di:</p> <p>a) sottoscrivere con "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" a norma dell'art. 47 del DPR 445/2000, allegato D), a firma del legale rappresentante e contenente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sede aziendale amministrativa legale ed operativa; Codice fiscale, partita IVA, PEC, e-mail, telefono e numero fax; - Numero di addetti a tempo indeterminato (anche con contratto part-time); - Numero di eventuali tirocinanti presenti in azienda. - Regolarità dei versamenti dei premi e accessori INAIL; - Regolarità dei versamenti dei contributi INPS; - assolvimento dell'obbligo di cui alla legge 68/1999, e al D.lgs. 81/2008 - applicazione dei Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro; <p>b) indicare l'impegno al pagamento delle spese per l'alloggio, per il vitto e, in caso di rientro coattivo al Paese d'origine, anche del viaggio del tirocinante (tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore e soggetto ospitante, che nel progetto formativo di tirocinio per persona straniera residente all'estero).</p> <p><u>COMUNICAZIONE SULLO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO:</u></p>	<p>Destinatari sono le persone straniere residenti all'estero che attestano un percorso di formazione da completare con un tirocinio in Italia, inclusi disoccupati e inoccupati.</p> <p>Queste persone possono attivare tirocini formativi e di orientamento finalizzati al completamento di un percorso di formazione iniziato nel paese di origine.</p> <p>A detti cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti all'estero, che fanno ingresso in Italia tramite il contingente di quote fissate annualmente ai sensi dell'articolo 44 bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 (Regolamento recante norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'articolo 1, comma 6 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286), si applicano le disposizioni del presente regolamento fatto salvo quanto previsto dalle "linee guida nazionali in materia di tirocini per persone straniere residenti all'estero" di cui all'Accordo Stato Regioni del 5 agosto 2014.</p>
--	--	--

<p>Soggetto ospitante, salvo diverso accordo, finalizzate:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. alla conoscenza (qualora non già posseduta) della lingua italiana a livello <input type="checkbox"/> A1; 2. all'acquisizione di competenze relative all'organizzazione e sicurezza del lavoro, ai diritti e doveri dei lavoratori e delle imprese; <p>h) attivare i tirocini entro quindici giorni dalla richiesta del permesso di soggiorno;</p> <p>i) inviare al competente Ufficio regionale unitamente alla richiesta di apposizione del visto al progetto formativo, copia della convenzione stipulata con l'Azienda ospitante e copia del progetto formativo, avvalendosi degli appositi modelli.</p> <p><u>Note:</u></p> <p>*tali obblighi vanno espressamente previsti sia nella convenzione tra soggetto promotore, soggetto ospitante ed eventuale soggetto terzo finanziatore, che nel progetto formativo di tirocinio per persona straniera residente all'estero.</p> <p>**il tirocinio non può essere utilizzato per tipologie di attività lavorative per le quali non sia necessario un periodo formativo, né professionalità elementari, connotate da compiti generici e ripetitivi, ovvero, attività riconducibili alla sfera privata</p>	<p>L'attivazione, cessazione, proroga ed eventuale trasformazione del rapporto di tirocinio è disciplinato dal Regolamento 168/2016.</p> <p>Obblighi del soggetto terzo finanziatore</p> <p>Il soggetto terzo finanziatore dei progetti di tirocinio formativo e di orientamento, fatto salvo quanto già previsto dalla normativa regionale vigente in materia, ha l'obbligo di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sottoscrivere la convenzione al progetto di tirocinio definendo gli oneri a proprio carico; - sottoscrivere la "Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" a norma dell'art. 47 del DPR 445/2000, allegato D), a firma del legale rappresentante contenente: <ul style="list-style-type: none"> ▪ l'indicazione della Sede aziendale amministrativa legale ed operativa; Codice fiscale, partita IVA, PEC, e-mail, telefono e numero fax; ▪ l'impegno al sostegno degli oneri a proprio carico. 	
--	--	--